



## **CITTÀ DI ISERNIA**

Medaglia d'oro

### ***ORDINANZA N° Gen. 52 del 19/03/2020***

***Oggetto: COVID-19 (CORONA VIRUS), MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO. FACOLTA' PER LE FARMACIE DI OPERARE LA VENDITA A "BATTENTI CHIUSI".***

#### **IL SINDACO**

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO che l'Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

TENUTO CONTO che i suddetti DPCM vietano ogni forma di assembramento sia in luoghi chiusi che in luoghi aperti ed impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**preso atto, in particolare,** che, con l'ultimo DPCM dell'11 marzo 2020, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione di alcune tipologie di esercizi tra cui farmacie e parafarmacie, con l'avviso di esercitare l'attività garantendo il rispetto della "distanza di sicurezza interpersonale di un metro" già disposta, al pari delle altre misure igienico-sanitarie cogenti, dell'allegato 1 del DPCM dell'8 marzo 2020;

**considerato** che, a seguito di particolari situazioni, possono non essere attuabili, da parte delle farmacie, le misure atte al contenimento del contagio;

**considerato** altresì che l'assistenza farmaceutica rientra nei servizi essenziali sanitari e che, pertanto, ne deve essere garantita la continuità del servizio nei confronti dell'intera popolazione;

**ritenuto** opportuno disporre, con il presente provvedimento, misure urgenti, straordinarie e temporanee a tutela dell'igiene e salute pubblica che consentano ai titolari delle farmacie cittadine di rispettare e far rispettare la misura della distanza interpersonale e delle altre misure igienico-sanitarie prescritte al fine di evitare la diffusione del contagio e, al tempo stesso, di garantire l'essenziale ed imprescindibile prosecuzione del servizio;

VISTO che nelle ultime ore sono stati segnalati anche sul territorio comunale e provinciale i primi casi di soggetti affetti dal virus e che, pertanto, sia necessario ricorrere a provvedimenti sempre più stringenti, a salvaguardia della salute pubblica e privata;

**ritenuto** pertanto opportuno consentire alle farmacie cittadine, in via straordinaria e temporanea, in presenza di situazioni particolari che non permettano il rispetto delle misure atte al contenimento del contagio, di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi", anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando le farmacie sono di turno;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.LGS. 267/2000;

### **ORDINA**

ai titolari di sedi farmaceutiche, in deroga alle disposizioni normative regionali in materia, di adottare con decorrenza immediata, e fino al 3 aprile 2020, le misure più idonee a garantire il rispetto della normativa nazionale avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica Covid-19, ivi compresa la possibilità di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi" anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando le farmacie sono di turno, dandone opportuna evidenza all'esterno con specifico e visibile materiale informativo per l'utenza

### **DISPONE**

- La comunicazione immediata della presente ordinanza ai farmacisti operanti sul territorio comunale, e la pubblicazione del provvedimento medesimo all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del comune di Isernia;
- l'invio del presente provvedimento alla Polizia municipale, Ufficio comando, al Settore tecnico ed al Capo ufficio stampa;
- l'invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia, alla Presidenza della Regione Molise, alla Direzione generale dell'ASREM ed all'Ordine provinciale di Isernia dei farmacisti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**il Sindaco**  
**d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT**  
**SPA**